



## La variazione della Sede arbitrale.

L'art. 816 c.p.c. disciplina la **Sede** dell'arbitrato come un concetto giuridico cui collegare alcune vicende che potranno verificarsi nel corso di un procedimento arbitrale. A voler meglio precisare quanto appena enunciato diremo che la Sede, non intesa come il luogo fisico in cui si terranno le udienze (*tant'è che gli arbitri possono tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato ed anche all'estero*) risulta essere il requisito di individuazione del Giudice ordinario competente nel caso di:

- mancata nomina dell'Arbitro per opera delle Parti a cui spetta, o in caso di scelta affidata all'autorità giudiziaria, o comunque in tutti quei casi in cui le Parti non provvedano;
- sostituzione dell'Arbitro e la dichiarazione della sua decadenza;
- determinazione giudiziale del compenso e delle spese spettanti agli Arbitri;
- decisione in merito alla ricusazione dell'Arbitro;
- proroga del termine per la pronuncia del lodo;
- omologazione e correzione del lodo;
- decisione in merito all'impugnazione del lodo per nullità o per opposizione di terzo;
- pronuncia in merito alla comparizione di un testimone che si rifiuta di comparire.

In primo luogo la designazione della Sede compete alle Parti che, solo in caso di inerzia, verranno sostituite dagli Arbitri i quali avranno l'obbligo di indagare sulla volontà dei contendenti di assoggettarsi o meno al diritto italiano. Nell'individuazione della Sede gli Arbitri non sono sottoposti a limiti temporali, essendo autorizzati a determinarla in qualsiasi momento, anche successivo all'accettazione dell'incarico e comunque prima dell'emissione del lodo che dovrà indicare la Sede dell'Arbitrato (823 c. 2 n. 2 c.p.c.).

Nel caso di contemporanea inerzia delle Parti e degli Arbitri l'art. 816 c. 2 c.p.c, prevedendo un criterio automatico, stabilisce che la sede dovrà coincidere con il luogo in cui è stata stipulata la convenzione arbitrale e se fuori dal territorio nazionale sarà da intendersi come la città di Roma.

In questo contributo ci si vuole interrogare sulla possibilità di variare in corso d'opera la sede già designata.

Il procedimento arbitrale, a differenza di quello ordinario, tende ad esaltare l'autonomia delle Parti che finisce quasi sempre con il prevalere (eccetto che per inderogabili divieti di legge che in tal caso non esistono). Alla luce di quanto appena espresso e condividendo la dottrina prevalente, ritengo quindi che non vi siano motivi tali da ostacolare l'eventuale volontà delle Parti di mutare la sede precedentemente prescelta dalle parti stesse, dagli Arbitri o determinata in automatico secondo il principio sostitutivo di cui all'art.816 c.2 c.p.c.

La medesima facoltà si ritiene compete anche agli Arbitri che, in sostituzione delle Parti, abbiano prescelto la sede e che, nel corso del procedimento, decidano di mutarla anche nel caso in cui essa sia stata individuata con il criterio suppletivo di cui all'art. 816 c.2 c.p.c. (né definitivo né immodificabile). Per i motivi espressi nel precedente capoverso (autonomia delle Parti) non è invece data agli Arbitri la possibilità di modificare la sede eventualmente designata dalle Parti alle quali si riconosce una predominanza assoluta.

**Contributo offerta da Rocco Guerriero- Presidente Nazionale CAI**